



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 28 febbraio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.vo n. 175/2016, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla Legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Bassanese del 28 novembre

2023 n. 13 e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 351 del 18 gennaio 2024;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 6/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Amedeo Bianchi,

FATTO

Con nota pervenuta alla Sezione il 17 gennaio 2024, l'Unione Montana Bassanese ha trasmesso l'atto deliberativo del Consiglio n. 13 del 28 novembre 2023 (unitamente alla delibera di Giunta n. 6 del 30 gennaio 2023), con il quale si è “valutata la partecipazione alla società, a totale partecipazione pubblica Pasubio Tecnologia s.r.l. al fine di ottenere la gestione dei servizi pubblici strumentali informatici necessari per il perseguimento delle attività istituzionali, ottenendo così un'economia nei costi di approvvigionamento dei servizi, rispetto al ricorso al libero mercato” e si è provveduto a specificare che “la partecipazione, ai sensi dell'art. 4 - commi 1 e 2, del D.Lgs.vo n. 175/2016, alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Unione, con particolare riguardo agli adempimenti normativi di cui al D.Lgs.vo n. 82/2005 (CAD), al Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, ai progetti attinenti al controllo e alla sicurezza del territorio (videosorveglianza e sistema dei varchi elettronici)”.

Il Consiglio dell'Unione, tra l'altro, ha provveduto a dare atto che lo schema del provvedimento deliberativo di acquisizione è stato oggetto di consultazione pubblica, mediante il sito istituzionale dell'Ente, dal giorno 15/09/2023 al giorno 15/10/2023 senza osservazioni; e che è stato acquisito il parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione.

Tra gli obiettivi strategici dell'Ente rientra l'attuazione del Piano di digitalizzazione; per il rispetto dei criteri di cui all'art. 5 TUSP sono stati evidenziati i seguenti aspetti, rinvenibili nella relazione tecnico-illustrativa in merito alla sostenibilità economica e finanziaria conseguente l'acquisto delle suddette quote di partecipazione societaria, parte integrante della deliberazione consiliare:

a) *in merito alla convenienza economica, si precisa che il l'Unione Montana Bassanese gestisce attualmente con proprie risorse umane ed in economia i servizi informatici. Detti servizi richiedono professionalità e competenze specifiche sempre crescenti in un quadro di generale evoluzione e maggiore complessità della materia, al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa (omissis);*

b) *in merito alla sostenibilità finanziaria oggettiva, si rileva che l'analisi della sostenibilità oggettiva dell'operazione, è valutata partendo dai dati del conto economico del triennio 2022-2024 della società in house Pasubio Tecnologia. Il prospetto che segue, (...) evidenzia la solidità del conto economico complessivo, che prevede comunque un importante margine operativo lordo ed un consistente reddito operativo che porta, nel corso del triennio in esame ad un incremento dell'utile finale (omissis);*

c) *in merito alla sostenibilità finanziaria soggettiva, l'acquisto della partecipazione è stato inserito nella redazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025, garantendo il permanere degli equilibri finanziari già in sede di approvazione del Bilancio.*

Risulta infatti evidente l'inserimento dell'importo della partecipazione di indicativi € 6.000,00, senza alterazione alcuna sull'equilibrio economico-finanziario dell'Ente.

Con successiva nota, pervenuta in data 25 gennaio 2024, l'Unione Montana Bassanese ha integrato le informazioni in precedenza prodotte dalle quali si è potuto riscontrare:

- *in merito alla sostenibilità finanziaria soggettiva, che il costo complessivo di 5.495,49, di cui € 1.008,00, quale quota nominale riservata a terzi, trova copertura al capitolo "spese per incremento attività finanziarie-acquisto partecipazione" - codice 01.02-3.01.01.03.002, capitolo 12310 del Bilancio di previsione 2023/2025, che presenta uno stanziamento pari ad 6.000,00, sufficiente, quindi, all'operazione di acquisto. Si conferma che l'importo dell'operazione in oggetto, non determina alterazione alcuna sull'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, L'acquisto della partecipazione è stato, infatti, inserito nella redazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025, garantendo il permanere degli equilibri finanziari già in sede di approvazione del Bilancio;*
- *in merito alle funzioni, che l'Unione Montana del Bassanese gestisce in forma associata per i Comuni aderenti le seguenti funzioni:*
 - *Polizia municipale e Polizia amministrativa (ex articolo 14, comma 27, del D.L. 78/2010) ad eccezione del Comune di Romano d'Ezzelino, per il quale è stata sottoscritta apposita Convenzione;*
 - *tutela e promozione della montagna (ex art. 5 della Legge regionale veneto 28 settembre 2012 n. 40.);*
 - *La medesima Unione, inoltre, per l'Intesa Programmatica d'Area Pedemontana del Brenta (di cui all'art. 25, L.R. 35/2001 come modificato da ultimo dalle L.R. n. 2/2020 e L.R. n. 23/2023) opera, quale ente responsabile, un'attività di gestione e coordinamento nelle materie di Turismo, Mobilità e Viabilità, Energia e Acqua.*

L'Unione ha reso noto di non aver ancora proceduto all'acquisto in attesa della preventiva deliberazione della Corte e che, tra l'altro, ha provveduto ad acquisire i previsti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000, di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria.

È stato poi, ulteriormente verificato dal magistrato istruttore, in ordine ai requisiti della società Pasubio Tecnologia:

a) che la società, costituita in data 21.12.1993, è qualificabile quale società *in house*, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.vo n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico (in conformità al dettato del D.Lgs.vo n. 267/2000), rispondendo ai dettami previsti dal suindicato TU delle partecipate poiché, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 4 del proprio Statuto, l'oggetto sociale coincide con la *"realizzazione e la gestione delle reti e degli*

impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci";

b) che sussiste la compatibilità con la disciplina di cui al D.Lgs.vo n. 175/2016, dello statuto e del regolamento relativo al funzionamento del Comitato per il controllo analogo;

c) che sussistono gli elementi essenziali dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2463 del Codice civile, nonché della circostanza che i bilanci della società Pasubio tecnologia, pubblicati alla pagina web <https://www.pasubiotecnologia.it>, presentano un utile di esercizio;

d) che l'art. 5 dello Statuto societario, rubricato "Capitale sociale – quote - finanziamenti", dispone che *"alla Società, potranno partecipare in qualità di soci i Comuni e/o Comunità Montane, e/o Consorzi di Enti pubblici e/o Unità Locali Socio Sanitarie e in genere le Amministrazioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che in ogni caso la società è a totale capitale pubblico e che ai sensi di legge la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società"*.

Infine, con riferimento alle precedenti informazioni afferenti allo Statuto societario, si è fatto riferimento agli atti trasmessi da altri enti per i quali è stato rilasciato parere di conformità ex art. 5, co. 3 del TUSP per la partecipazione alla medesima società, nell'ambito dello stesso aumento di capitale con rinuncia al diritto di opzione.

DIRITTO

L'art. 5. del TUSP, nel testo vigente dal 27 agosto 2022, recita espressamente:

A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1);

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate (comma 2);

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine

di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3);

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo... La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni (comma 4).

La disposizione normativa, quindi, che delinea i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, precisandone i parametri di riferimento, la procedura e gli esiti, impone alle Amministrazioni procedenti un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto oggetto di controllo.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nell'esaminare la nuova funzione, ne hanno individuato la ratio nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

Nell'espletare detto scrutinio, è consentito anche il ricorso alla documentazione resa disponibile da altra amministrazione partecipante alla stessa società (cfr. per tutte: SSRRCO, delibera n. 34/2022/PASP).

La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga l'analitica motivazione di cui al disposto normativo, rendendo effettivamente ostensive le ragioni legate:

a) al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 da parte della Società;

b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1, D.Lgs.vo n. 175/2016);

d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che, a monte, l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in relazione agli esiti del controllo, come espressamente stabilito dall'art. 5, comma 4, TUSP la pronuncia adottata assume la veste formale di un parere e, qualora quest'ultimo sia "in tutto o in parte negativo", l'amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinato, nel merito, l'atto trasmesso dall'Unione Montana Bassanese ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo alla verifica del rispetto, da parte dell'amministrazione procedente, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

1. Osservanza delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 8 TUSP).

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata "*secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2*". Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Si premette che, l'art. 1, co. 2 dello Statuto dell'Unione Montana Bassanese, come approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 13.05.2019 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 12.09.2022, stabilisce che l'Unione Montana del Bassanese è un'unione di comuni, ente locale ai sensi degli articoli 2, co. 1, e 32 del D.Lgs.vo n. 267/2000 ed è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Ulteriormente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, della L.R. Veneto 28.09.2012, n. 40, l'unione di comuni costituita in territorio montano è denominata, unione montana.

Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica delibera del Consiglio dell'Unione Montana Bassanese nelle cui premesse viene precisato che la proposta di deliberazione è stata sottoposta a consultazione pubblica. Inoltre, l'acquisto della partecipazione nella società ha avuto luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, con rinuncia al diritto di opzione, come

richiamato in delibera e desumibile anche dalla documentazione resa disponibile dal Comune di Marostica, altra amministrazione partecipante alla stessa società, alla quale può farsi ricorso in virtù dei principi affermati dalle SS.RR.CO., con propria deliberazione n. 34/2022/PASP.

L'atto deliberativo e la relazione tecnica, parte integrante dello stesso, contengono altresì le motivazioni in relazione alle necessità che hanno determinato l'Ente all'acquisto delle quote, nonché sulla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (cfr. art. 8 in combinato disposto col comma 2 dell'art. 7 che, a sua volta, richiama l'art. 5 comma 1 del TUSP).

2. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP).

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, richiamato dall'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, per il tramite dell'art. 7, comma 2, l'atto deliberativo in esame, integrato dai relativi allegati, espone, puntualmente, le ragioni che sorreggono la scelta di ricorrere all'acquisto di quote con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati in seguito.

Con riferimento specifico al duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4, ovvero quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4, l'atto deliberativo specifica che la società Pasubio Tecnologia, costituita in data 21.12.1993, è società in house, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.vo n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico; inoltre secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 4 dello Statuto societario, l'oggetto sociale coincide con la "*realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci*".

3. Onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

In merito al parametro della "*sostenibilità finanziaria*" le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) corredato da note esplicative e indicatori di bilancio, che deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione

usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Sotto il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell'operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione precedente e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione precedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Orbene, il requisito normativo può dirsi soddisfatto, in quanto l'Unione Montana Bassanese ha conseguito valori positivi del risultato di cassa, di amministrazione e dell'avanzo libero a fine 2022, e ha approvato, in pareggio ed equilibrio, il bilancio di previsione 2023-25.

L'Ente inoltre, ha precisato che, ai fini confermativi della relativa copertura finanziaria *... il costo complessivo di 5.495,49, di cui € 1.008,00, quale quota nominale riservata a terzi, trova copertura al capitolo "spese per incremento attività finanziarie-acquisto partecipazione" - codice 01.02-3.01.01.03.002, capitolo 12310 del bilancio di previsione 2023/2025, che presenta uno stanziamento pari ad 6.000,00, sufficiente, quindi, all'operazione di acquisto. Si conferma che l'importo dell'operazione in oggetto, non determina alterazione alcuna sull'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, L'acquisto della partecipazione è stato, infatti, inserito nella redazione del bilancio di previsione 2023-2024-2025, garantendo il permanere degli equilibri finanziari già in sede di approvazione del bilancio.*

Fermo restando ciò, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza (desumibile dall'istruttoria condotta dall'Amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e l'adequatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave "di proporzionalità" rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.

Nella fattispecie in esame, con riferimento alla società Pasubio Tecnologia s.r.l., nella allegata relazione ai sensi dell'art. 5, TUSP, denominata *"valutazione preventiva di congruità economica e motivazionale propedeutica alla sottoscrizione di quote di partecipazione e all'affidamento in house del servizio di gestione infrastrutturale del sistema it alla società Pasubio Tecnologia s.r.l."*, l'Ente ha affermato che la verifica del profilo oggettivo è stata svolta considerando i bilanci degli ultimi 3 anni *"valutata partendo dai dati del conto economico del triennio 2022-2024 della società in house Pasubio Tecnologia"* da cui è possibile riscontrare in tutti gli esercizi un risultato economico in utile. Inoltre, sulla base del conto economico previsionale allegato alla relazione l'ente evidenzia *"la solidità del conto economico complessivo, che prevede comunque un importante margine operativo lordo ed un consistente reddito operativo che porta, nel corso del triennio in esame ad un incremento dell'utile finale."* . Si afferma, inoltre, che sulla base del conto economico previsionale *"I ricavi stimati si riferiscono alla vendita di attrezzature e servizi informatici a soggetti pubblici, soci e non soci, nei*

limiti consentiti. Gli incrementi stimati fanno riferimento all'ampliamento della base societaria e ai previsti ricavi per progettualità derivante dagli avvisi PNRR che la società curerà a favore dei soci”.

In base agli atti prodotti, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, la documentazione esaminata appare comunque idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato, vieppiù in ragione della non elevata somma che l'Unione Montana Bassanese investe ai fini dell'operazione.

Rimane all'evidenza in capo all'Unione montana medesima, affinché l'acquisto di quote mantenga la sua sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

Del pari, va ricordato che la missione svolta dall'ente locale composito, per il tramite della propria partecipata pubblica, deve essere orientata a garantire il servizio senza l'obiettivo precipuo di ricavarne un diretto e esclusivo vantaggio economico, ma piuttosto avendo ben chiaro che la natura pubblica della gestione societaria deve assolvere alla particolare missione affidata all'ente locale dall'ordinamento ed essere primariamente orientata a garantire alla comunità di cittadini amministrata, un accesso etico ai servizi offerti, in linea con le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2 della Costituzione.

4. Adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

L'art. 5, commi 1 e 3, TUSP impone l'onere di motivazione circa la convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò implica che la motivazione deve dare conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata) con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

Rispetto all'onere motivazionale ... *sul piano della convenienza economica*...si è fatto riferimento ai contenuti della relazione allegata alla delibera consiliare di acquisto della partecipazione e alla seconda nota integrativa prodotta dall'ente e richiamata in premessa.

Adottando come metodo di valutazione una analisi di costi/benefici del tipo *make or buy* (dove per *make* si intende la gestione del servizio da parte dell'ente con propri fattori produttivi), va in primo luogo evidenziato che non risulta effettuata, ai fini della valutazione di congruità economica, una comparazione con la gestione in proprio del servizio corrispondente.

È opportuno precisare che, trattandosi di acquisto di quota partecipativa e affidamento diretto *in house*, tale casistica possa ricondursi, nella sostanza, alla fattispecie del *make*. In tale prospettiva, il raffronto dovrebbe pertanto essere inteso, in termini di comparazione, più tra affidamento *in house* e ricorso al mercato tenuto conto delle

alternative possibilità originariamente adottabili dall'ente, come elencate nell'art. 14, co. 1 del D.Lgs.vo n. 201/2022.

Nel caso di specie, l'ente si limita ad affermare, nell'allegato tecnico parte integrante della deliberazione, che ... *l'Unione Montana del Bassanese gestisce attualmente con proprie risorse umane ed in economia i servizi informatici. Detti servizi richiedono professionalità e competenze specifiche sempre crescenti in un quadro di generale evoluzione e maggiore complessità della materia, al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.*

In un'ottica di analisi del solo tipo *buy* (inteso nella sua accezione accademica), le ragioni legate alla convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza ed efficacia sono state più dettagliatamente rappresentate nella relazione allegata.

Dopo aver descritto i servizi che si intendono affidare, l'Amministrazione ha rappresentato, tra l'altro, che:

a) gli uffici competenti hanno richiesto ad un perito "di fiducia", dottore commercialista quale esperto in materia, un parere circa la congruità del valore del sovrapprezzo applicato al valore nominale delle quote societarie da acquisire e che, con relazione acquisita al prot. n 731 del 20/01/2023 il professionista ha concluso che "... *il valore del sovrapprezzo fissato in 4,4519 per ogni euro di capitale che verrà sottoscritto di aumento di capitale sociale offerto ai nuovi soci della società "Pasubio Tecnologia s.r.l." risulta congruo*";

b) il Piano triennale 2021/2023 per l'Informatica ha, tra i propri obiettivi, la razionalizzazione della spesa ICT, nonché la collaborazione tra le singole amministrazioni, per una più veloce digitalizzazione delle stesse, anche sviluppando soluzioni condivise o già sviluppate da altre PA; appare evidente la necessità di gestire alcune attività complesse e specialistiche in integrazione o interazione sovra comunale: in tale ottica si ritiene opportuno e necessario il ricorso servizi informatici che siano gestiti a livello superiore;

c) anche l'Unione Montana del Bassanese, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, dovrà migrare i suoi centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dalla Circolare AGID 1/2019 e, successivamente, dal regolamento cloud e infrastrutture, verso l'infrastruttura PSN o verso altra infrastruttura della PA già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento cloud e infrastrutture. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud qualificate nel rispetto di quanto previsto dalle Circolari AGID n. 2 e n. 3 del 2018 e, successivamente, dal regolamento cloud e infrastrutture; viepiù le amministrazioni non possono investire nella costruzione di nuovi data center per ridurre la frammentazione delle risorse e la proliferazione incontrollata di infrastrutture con conseguente moltiplicazione dei costi. In questo contesto di fatto ed in una visione prospettica di medio e lungo periodo, l'Unione Montana del Bassanese non è in possesso di un proprio sistema infrastrutturale informatico ed è attualmente sprovvista di un proprio datacenter. Questo deriva dall'evoluzione organizzativa dell'Ente che, solo nel 2021, ha avuto un rilancio delle proprie funzioni, tenuto conto che precedentemente era stata progressivamente "svuotata"

di funzioni e personale.

d) *l'economicità riguarda l'obbligo posto in capo alle P.A. di fare un uso diligente delle proprie risorse; in tale ottica, l'acquisizione delle quote di Pasubio Tecnologia, pur essendo limitata la dimensione finanziaria dell'iniziativa (€ 5.495,49 per l'acquisto dello 0,46% del capitale sociale, comprensivo del sovrapprezzo delle quote), garantisce l'ingresso dell'Unione nella sua compagine societaria garantendosi così la fruizione dei servizi resi dalla ditta con un ribasso di prezzo pari al 15% rispetto agli Enti non soci. Come si può evincere, i servizi prodotti direttamente da Pasubio ed erogati all'Unione ammontano complessivamente ad € 18.284,50+IVA e la qualifica di Ente socio conferisce il diritto alla riduzione del costo del 15%. Stesso principio vale per i servizi da fornitori terzi e ceduti all'Unione con la medesima scontistica, tenuto conto comunque che l'azienda beneficia di evidenti economie di scala nell'acquisto dei servizi da terzi.*

Anche a tal riguardo, il Collegio dà atto che l'Ente risultava già in precedenza fruitore di alcuni servizi offerti dalla Pasubio Tecnologia s.r.l. e che, quindi, l'adesione alla Società garantisce una convenienza economica grazie alla scontistica applicabile in qualità di socio, come rappresentato dall'Ente che, infatti, schematizza (per macro aggregati) il valore dei servizi attualmente affidati, con contratto d'appalto, a Pasubio Tecnologia con l'evidenza dei costi e dei risparmi economici derivanti dallo status di soci della società in house:

SERVIZI PROPRI OFFERTI DA PASUBIO TECNOLOGIA

descrizione sintetica	canone 2023	canone scontato
servizio di gestione informatica (help desk, manutenzione postazioni fisse, reti e sistemi)	9.045,00 €	7.688,25 €
Assistenza Radio Tetra	913,00 €	776,05 €
servizio gestione antivirus	93,50 €	79,48 €
Servizi laas	3.080,00 €	2.618,00 €
Sever Cloud vari	2.753,50 €	2.340,48 €
 firewall	500,00 €	425,00 €
altri servizi informatici	1.899,50 €	1.614,58 €
TOTALE	18.284,50 €	15.541,83 €

SERVIZI DI TERZI OFFERTI DA PASUBIO TECNOLOGIA

descrizione sintetica	canone 2023	canone scontato
Fornitura software di gestione polizia locale	6.890,00 €	5.856,50 €
licenze varie e manutenzione infrastrutture Tetra e Targa System	4.897,98 €	4.163,28 €
TOTALE	11.787,98 €	10.019,78 €

5. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Al riguardo, la Sezione prende atto della mancata valutazione nella motivazione dell'atto deliberativo.

L'Ente si limita, infatti, ad un generico richiamo circa la *"compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (ex art. 5, comma 2, 1^a parte del T.U.S.P.);"*

Va però, comunque, considerato che la società, definita *in house*, vede la partecipazione di numerosi altri Comuni e che l'art. 5, co. 4 dello Statuto societario prevede espressamente la partecipazione di sole amministrazioni pubbliche.

Come rinvenibile dall'art. 4, co 1 dello Statuto sociale la società ha per oggetto *"la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci"*.

Né può essere, dunque, dimenticato che essa svolge un servizio che rientra tra le finalità che lo stesso TUSP annovera come perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (art. 4 comma 2, lettera a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi* come pure parte di quelle rappresentate all' art. 4, comma 2, lett. d) *...autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.*

Gli elementi informativi offerti dall'Ente, conclusivamente, inducono a ritenere che la fattispecie in esame non rientri nell'ambito di applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs.vo n. 175 del 2016, tutto quanto premesso in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto di quote per la partecipazione nella società Pasubio Tecnologia s.r.l. da parte dell'Unione montana Bassanese.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione all' Unione Montana Bassanese, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs.vo n. 175 del 2016.

ORDINA

all'Unione Montana Bassanese di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque

giorni dalla ricezione, sul sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs.vo n. 175 del 2016.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 5 marzo 2024.

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini